

Prot. n.264/DA

Roma, 13/06/2025

Spett.le  
**Charles River Microbial Solutions  
International Limited**  
Unit 649 Jordanstown Avenue  
Greenogue Business Park  
Rathcoole, Dublin, D24 NF21 Ireland  
Pec: [charlesriverms@legalmail.it](mailto:charlesriverms@legalmail.it)

**Oggetto: contratto per la fornitura di n.1 spettrofotometro per la quantificazione delle endotossine batteriche, per l'Unità di Ricerca Terapia Genica dei Tumori, afferente all'Area di Ricerca Oncoematologia e Officina Farmaceutica dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, nell'ambito del progetto - Hub Life Science – Terapia Avanzata (LSH-TA) PNC-E3-2022-23683269 - Finanziato dal Ministero della Salute nell'ambito del Piano Nazionale Complementare Ecosistema Innovativo della Salute - CUP E83C22006230001**

Nella implementazione delle attività di ricerca e sviluppo svolte dall'Unità di Ricerca Terapia Genica dei Tumori, afferente all'Area di Ricerca Oncoematologia e Officina Farmaceutica, risulta necessario l'acquisto di n.1 spettrofotometro per la quantificazione delle endotossine batteriche. Pertanto, si procede alla formalizzazione dell'accordo

## TRA

L'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - Istituzione della Santa Sede con sede a Roma, Piazza Sant'Onofrio 4, in una delle zone extraterritoriali riconosciute dal Trattato Lateranense del 1929, Codice Fiscale 80403930581 ("Ospedale Pediatrico Bambino Gesù" o "Ospedale" o "OPBG"), rappresentata dal Direttore Amministrazione, Antonio Perno (nel prosieguo "OPBG" o "Stazione Appaltante")

## E

la Charles River Microbial Solutions International Limited, con sede sociale in Unit 649, Jordanstown Avenue, Greenogue Business Park, Rathcoole, Dublino (Irlanda), Partita IVA IE34464447OH, posta elettronica certificata [charlesriverms@legalmail.it](mailto:charlesriverms@legalmail.it) (nel prosieguo anche "Charles River" o "Società" o "Fornitore" o "Operatore Economico") rappresentata da Matthew Arthur Reynolds, nato a Derby il 08/01/1977, residente a St Leonards On Sea (East Sussex, TN38 8EW,UK), in via Beachy Head View, n.24, in qualità di Legale Rappresentante dell'Operatore Economico medesimo che stipula in nome, per conto ed interesse della Società



## **PREMESSE**

Con Determina a Contrarre n.3, Prot. n.18/DA del 15/01/2025, il Direttore Amministrazione dell'OPBG ha statuito l'espletamento di una procedura per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023, avente ad oggetto la fornitura di n.1 spettrofotometro per la quantificazione delle endotossine batteriche, per l'Unità di Ricerca Terapia Genica dei Tumori, afferente all'Area di Ricerca Oncologia e Officina Farmaceutica dell'Ospedale, nell'ambito del progetto - Hub Life Science – Terapia Avanzata (LSH-TA) PNC-E3-2022-23683269 - Finanziato dal Ministero della Salute nell'ambito del Piano Nazionale Complementare Ecosistema Innovativo della Salute - CUP E83C22006230001.

Il RUP, ai sensi dell'articolo 15 del Codice dei contratti pubblici, è l'Ing. Carlo Capussotto, Responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, a cui vengono conferite le funzioni stabilite dalle norme del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., ivi compresa quella di sottoscrivere la documentazione del procedimento in oggetto, con facoltà di avvalersi della collaborazione dei funzionari tecnici e amministrativi dell'OPBG che riterrà necessari.

L'OPBG, in data 22/01/2025, ha trasmesso, a mezzo PEC, all'Operatore Economico Charles River la lettera d'invito con i relativi allegati, indicando le ore 12:00 del 03/02/2025 quale termine ultimo per la presentazione della documentazione di gara.

In riscontro alla citata lettera d'invito, Charles River ha trasmesso la propria migliore offerta tecnica ed economica del 03/02/2025, acquisita agli atti dell'OPBG con PEC nella medesima data, corredata di tutta la documentazione richiesta firmata digitalmente e del Capitolato d'onori, restituito controfirmato.

Con atto di valutazione del 05/02/2025, è stata esaminata dall'Ing. Matteo Ritrovato e dalla Dott.ssa Concetta Quintarelli l'offerta tecnica proposta; tale offerta viene valutata congrua per l'importo di Euro 13.640,60 (tredicimilaseicentoquaranta/60) oltre IVA, ove dovuta,

L'offerta tecnica ed economica è stata accettata dal RUP con nota del 06/02/2025.

E' stato formalizzato il Decreto di aggiudicazione Prot. n.108/DA del 24/02/2025.

Il Fornitore ha costituito la garanzia fideiussoria definitiva, come previsto nell'art.9 del Capitolato d'onori e nell'articolo 117 del D. Lgs. n.36/2023 (di seguito anche "Codice dei contratti pubblici" o "Codice"), conforme allo schema di cui al medesimo art.117, comma 12, del Codice, effettuando un bonifico bancario, per l'importo di Euro 954,84 (novecentocinquantaquattro/84), tramite CitiDirect (Citybank) - Transazione n.1635001416444894 con data valuta 12/06/2025 - sul conto corrente n.IT2800306905020100000064663-EUR-OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU', presso la INTESA SANPAOLO S.p.A. (riferimento operazione in entrata: E2E - 20250612EDINT0159573054).

L'Appaltatore ha comprovato il possesso dei requisiti richiesti nella documentazione di gara e la Stazione Appaltante ha provveduto a verificarne l'effettivo possesso ai sensi dell'articolo 105 del Codice dei contratti pubblici.



Il presente contratto viene sottoscritto nelle more del rilascio da parte dell'Ufficio Territoriale del Governo di Roma, della comunicazione antimafia richiesta in data 21 ottobre 2020 sulla BDNA, ai sensi dell'art. 88, co. 4-bis e dell'articolo 92, co. 3 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159, e, comunque, a seguito dell'acquisita dichiarazione resa dall'Appaltatore in ordine all'insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del D. Lgs. n.159/2011; conseguentemente, il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, nel caso in cui dovesse scaturire un esito negativo delle predette verifiche antimafia che comporterebbero l'inefficacia del contratto medesimo, con ogni conseguenza di legge.

In sede di offerta, l'Appaltatore ha accettato, tra l'altro, ogni clausola presente nel Capitolato d'onori oltre che nel Capitolato Tecnico.

Con il presente contratto, la Stazione Appaltante intende conferire a Charles River l'appalto avente ad oggetto la fornitura degli strumenti necessari per l'incremento del pacchetto strumentale già in dotazione all'Ospedale nell'ambito dell'iniziativa PNRR e la creazione di un Centro Nazionale per terapia RNA e Terapia Genica.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

#### **Articolo 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici**

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, le premesse e la documentazione qui di seguito elencata:

- a) Determina a Contrarre n.3, Prot. n.18/DA del 15/01/2025;
- b) Atto di Nomina RUP, Prot. n.19/DA del 15/01/2025;
- c) Lettera d'invito del 21/01/2025 inviata a mezzo PEC in data 22/01/2025;
- d) Capitolato d'onori inviato a mezzo PEC il 22/01/2025;
- e) Capitolato tecnico inviato a mezzo PEC il 22/01/2025;
- f) DGUE compilato e firmato da Charles River;
- g) Offerta economica Charles River del 03/02/2025 - ricevuta a mezzo PEC nella medesima data;
- h) Atto di Valutazione di congruità tecnica dei Funzionari Tecnici del 05/02/2025;
- i) Atto di Valutazione tecnica ed economica del RUP del 06/02/2025;
- l) Decreto di Aggiudicazione Prot. n.108/DA del 24/02/2025.
- m) Garanzia definitiva: bonifico bancario, per l'importo di Euro 954,84 (novecentocinquantaquattro/84), tramite CitiDirect (Citybank) - Transazione n.1635001416444894 con data valuta 12/06/2025 - sul conto corrente n.IT2800306905020100000064663-EUR-OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU', presso la INTESA SANPAOLO S.p.A. (riferimento operazione in entrata: E2E - 20250612EDINT0159573054).

2. I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso la Stazione Appaltante.

3. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente contratto e nei documenti contrattuali sopraindicati, vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della prestazione oggetto d'appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia.



## **Articolo 2 - Oggetto del contratto**

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di n.1 spettrofotometro per la quantificazione delle endotossine batteriche, secondo la configurazione riportata nell'offerta di cui al superiore art.1, c.1, lettera g.

## **Articolo 3 - Importo contrattuale**

1. L'importo contrattuale per la fornitura di quanto indicato all'articolo 2 viene determinato in Euro 13.640,60 (tredicimilaseicentoquaranta/60) oltre IVA, ove dovuta.
2. La somma prevista per l'acquisto della fornitura in oggetto rientra nel budget approvato dall'OPBG per il Centro Nazionale Di Ricerca - Sviluppo Di Terapia Genica e Farmaci con Tecnologia a Rna.
3. La spesa è imputata a valere sulle risorse finanziarie assegnate nell'ambito del progetto di ricerca relativo al Centro Nazionale di Ricerca Terapie Geniche e Farmaci a Tecnologia RNA previsto dal Bando finanziato nell'ambito del PNRR - NextGenerationEU, Missione 4 Componente 2 dalla Ricerca all'Impresa, Investimento 1.4, nell'ambito del Programma di Ricerca "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies", approvato con Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca n.3138 del 16 dicembre 2021, rettificato con Decreto Direttoriale n. 3175 del 18 dicembre 2021, con un finanziamento complessivo per OPBG pari a circa € 20.040.000.
4. Il prezzo si intende fisso, invariabile e comprensivo degli interventi dovuti dalla Società per tutto il periodo coperto da garanzia.

## **Articolo 4 - Sede della fornitura**

1. Lo strumento oggetto della presente fornitura sarà consegnato e installato presso i Laboratori di Ricerca di Viale Ferdinando Baldelli n.38 - 00146 Roma (piano 0), senza alcun onere aggiuntivo per OPBG, secondo le modalità e le tempistiche che saranno concordate tra le Parti.
2. La Società si impegna alla consegna e all'installazione dello strumento di cui trattasi, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'OPBG, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa eventualmente in atto.
3. La Società, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui la consegna dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'OPBG e/o da terzi.
4. L'OPBG, per la fornitura in ordine alla quale è prevista la consegna presso la propria sede, metterà a disposizione della Società i locali e i luoghi necessari allo svolgimento della medesima.
5. Le risorse preposte all'installazione dello strumento oggetto della fornitura da svolgersi presso l'OPBG potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione all'OPBG, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.
6. Al termine dell'esecuzione del contratto, la Società dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali e i luoghi messi a disposizione dall'OPBG.
7. La Società, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutelare la relativa sicurezza.
8. In merito a quanto sopra l'OPBG si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

## **Articolo 5 - Termini di collaudo della fornitura**

Lo strumento di cui trattasi dovrà essere approntato al collaudo entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data dell'installazione dell'apparecchiatura.



### **Articolo 6 - Penale per il ritardo**

Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data prevista per la consegna dello strumento e alla data di esecuzione del collaudo, sarà applicata una penale pari a 1% del valore della fornitura stessa.

La penale non potrà in nessun caso superare la misura di 1/10 dell'importo complessivo; nell'ipotesi di reiterati ritardi (oltre i venti giorni) nella consegna o nell'esecuzione del collaudo, l'OPBG potrà dichiarare risolto il provvedimento contrattuale e porre in essere tutti gli atti necessari per il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla totale o parziale esecuzione della fornitura.

### **Articolo 7 – Variazioni della fornitura**

1. Qualora nel corso di esecuzione del presente contratto si renda necessaria una variazione in aumento o diminuzione rispetto alla configurazione della fornitura, la Società è obbligata ad eseguire la richiesta di variazione con riferimento ai prezzi indicati nell'offerta economica.
2. Tali variazioni potranno essere richieste per un valore che non può superare un quinto dell'importo contrattuale.

### **Articolo 8 – Pagamento**

1. Il pagamento dell'importo contrattuale relativo alla fornitura di cui trattasi è previsto a 30 (trenta) giorni, fine mese dalla data della fattura; Charles River fatturerà l'importo complessivo contrattuale di cui all'art.3 del Contratto successivamente al collaudo positivo dello strumento oggetto della fornitura.

2. Le fatture devono:

- (i) riportare i riferimenti al Contratto e ai correlati Ordini di Esecuzione;
- (ii) contenere, in calce, la dicitura "Fattura portante un credito non cedibile";
- (iii) indicare gli estremi bancari del Fornitore funzionali al pagamento da parte di OPBG.

Le fatture devono essere inviate elettronicamente tramite il Sistema di Interscambio SDI (System Data Interchange) dell'Agenzia delle Entrate con le seguenti specifiche:

- Ragione sociale: Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
- Indirizzo sede: Piazza Sant'Onofrio, 4 - 00165 Roma
- Codice fiscale: 80403930581
- Codice destinatario: SDI QRL4YE1

L'invio delle fatture elettroniche deve essere corredato da copia in formato "pdf" delle fatture stesse e dei necessari documenti tecnici esplicativi e privi di dati sensibili e particolari ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati.

3. Il pagamento dell'importo contrattuale relativo alla prestazione avverrà previo accertamento della regolarità contributiva mediante acquisizione della dichiarazione DURC.
4. Eventuali errori, incompletezze, omissioni dei dati riportati nelle fatture ai sensi di quanto precede ovvero incongruità dei documenti tecnici esplicativi così come la non corrispondenza alla vigente normativa, determinano il rigetto delle fatture da parte di OPBG che pertanto non potrà procedere al pagamento e conseguentemente non sarà tenuto al riconoscimento di nessun interesse di mora eventualmente richiesto dalla Società.

### **Articolo 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. La Società assume, a pena della nullità assoluta del contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010 e s.m.i.





2. La Società dichiara inoltre che il codice IBAN identificativo del conto corrente bancario dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche è il seguente:  
IBAN IE91CITI99005128064225  
e che la persona delegata ad operare sul C/C indicato è: Brian Young.
- 3) La Società è obbligata a comunicare eventuali modifiche ai dati sopra indicati, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. L'inadempimento agli obblighi previsti dall'art.3 della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii. costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.3, comma 9 bis, della medesima Legge, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.6 della stessa.

#### **Articolo 10 - Garanzia**

1. Dalla data di approvazione dell'avvenuto collaudo favorevole, la Società garantisce il buon funzionamento di tutta la fornitura per un periodo della durata di 12 (dodici) mesi, assumendo l'obbligo di sostituire o ripristinare l'efficienza della stessa senza alcun addebito.
2. L'OPBG informerà prontamente la Società degli inconvenienti che si potrebbero verificare durante il periodo di garanzia, specificandone la natura.

#### **Articolo 11 - Cauzione definitiva**

Ai sensi dell'articolo 117 del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i., si dà atto che il Fornitore, a garanzia degli obblighi assunti con il presente Contratto, ha già prestato garanzia fideiussoria definitiva, a norma di quanto disposto dal Capitolato d'oneri, per l'importo della Fornitura di Euro 13.640,60 (tredicimilaseicentoquaranta/60) oltre IVA, ove dovuta al netto delle riduzioni di legge, mediante bonifico bancario, per l'importo di Euro 954,84 (novecentocinquantaquattro/84), tramite CitiDirect (Citybank) - Transazione n.1635001416444894 con data valuta 12/06/2025 - sul conto corrente n.IT2800306905020100000064663-EUR-OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU', presso la INTESA SANPAOLO S.p.A. (riferimento operazione in entrata: E2E - 20250612EDINT0159573054).

La somma predetta rimarrà vincolata sino all'avvenuta esecuzione del presente Contratto.

#### **Articolo 12 - Responsabilità generali della Società**

1. Nell'esecuzione della fornitura, la Società dovrà adottare, di propria iniziativa tutti quei mezzi e cautele che valgono a prevenire danni in genere e specialmente gli infortuni, anche a terzi.
2. La Società si impegna inoltre a rispettare, sotto la sua esclusiva responsabilità, tutte le norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro e in generale in materia di trattamento e tutela dei lavoratori.
3. La Società dichiara e dà atto di assolvere a tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'ulteriore normativa applicabile in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Restano impregiudicati gli specifici adempimenti da osservare nel rispetto della normativa applicabile nel contesto generato dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e correlate istruzioni fornite da OPBG.

4. La Società medesima è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della fornitura, restando esplicitamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da essa esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.



5. Detta Società è responsabile degli eventuali danni o lesioni arrecati a strutture o persone con cui viene in contatto, sedi della fornitura, in conseguenza di comportamento doloso o colposo nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Capitolato d'Oneri nonché di fatti dolosi o colposi dei propri dipendenti, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque la medesima si avvalga nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali.
6. Parimenti saranno a carico della Società tutte le conseguenze degli eventuali sinistri ed infortuni che dovessero accadere al proprio personale o cose durante l'esecuzione della fornitura.
7. La Società inoltre, per tutti i casi in cui dovesse accedere nei siti di OPBG, dichiara e riconosce che da parte di OPBG sono state fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il personale del Fornitore ha accesso in esecuzione del Contratto e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla correlata attività. La Società si obbliga ad utilizzare le attrezzature ed a munirsi dei dispositivi di protezione collettiva e individuale necessari ed utilizzarli conformemente alla normativa applicabile ed alla regolamentazione interna dell'Ospedale.
8. Per accedere e trattenersi presso OPBG, il personale della Società è tenuto ad esibire una tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; quanto precede, ferma restando l'obbligo della Società di indicare all'Ospedale il nominativo dei preposti con riferimento a detto personale.
9. OPBG dà atto che il Referente interno è anche il Responsabile individuato dall'Ospedale per promuovere la cooperazione ed il coordinamento con il fornitore ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs 9 aprile 2008 n.81 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Articolo 13 - Oneri particolari per la Società**

1. Sono a carico della Società gli oneri particolari di seguito riportati:
  - a) non è ammessa alcuna richiesta da parte della Società di pagamenti anticipati;
  - b) non è ammessa alcuna richiesta da parte della Società di pagamenti addizionali;
  - c) la Società si assumerà a proprio carico ogni responsabilità civile e penale derivante dall'esecuzione della fornitura di cui trattasi sollevando, nel contempo, l'OPBG.

### **Art. 14 – Obblighi e oneri generali a carico della Società fornitrice**

1. Sono a carico della Società gli obblighi ed oneri di seguito riportati:
  - a) la consegna e la messa in opera di quanto specificato nel Capitolato d'oneri;
  - b) il risarcimento all'OPBG, per eventuali danni a cose e persone che venissero procurati dalla Società o dal personale addetto ai lavori;
  - c) l'ottemperanza a tutti gli obblighi nei confronti dei propri dipendenti in base alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e di C.C.N.L. di categoria in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi con esclusione di qualsivoglia responsabilità per l'OPBG;
  - d) in caso di malfunzionamenti successivi alla consegna degli stessi la Società è tenuta al rispetto delle norme relative alla garanzia.
2. La Società quindi assume, con organizzazione di mezzi e gestione a proprio ed esclusivo rischio, il compimento di tutto quanto correlato alla fornitura oggetto del Contratto, garantendo che la stessa è resa in conformità alle previsioni tutte del Contratto e della vigente normativa e dunque anche a regola d'arte o esente da vizi o difetti.



In tale ambito resta nella responsabilità della Società anche l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti correlati alla normativa in materia ambientale e a tale riguardo la Società dà atto di essere in possesso di tutti i necessari requisiti ed autorizzazioni impegnandosi sin d'ora a mantenerli conformi a detta normativa per tutta la vigenza del Contratto.

3. La Società si impegna a garantire e soddisfare, a propria cura e spese, tutti gli obblighi verso il personale impiegato in correlazione con il Contratto, come derivanti dalla normativa applicabile, ivi inclusa quella in materia di assicurazione, previdenziale e di rapporti di lavoro in genere. La Società garantisce altresì che tutto il personale dallo stesso impiegato è in possesso di ogni necessaria abilitazione allo svolgimento dei servizi di cui al Contratto e s'impegna inoltre a comunicare preventivamente al Referente interno di OPBG i nominativi del personale stesso all'uopo autorizzato dal Fornitore all'accesso ai siti OPBG.

4. La Società s'impegna all'effettuazione dei servizi di cui al Contratto senza arrecare pregiudizio alcuno all'attività dell'Ospedale, anche nella consapevolezza della peculiare attività di ricerca e di cura dallo stesso svolta.

5. La Società garantisce incondizionatamente OPBG per tutto quanto come sopra previsto e si impegna inoltre a manlevare e tenere indenne l'Ospedale da qualsivoglia pregiudizio o danno anche di immagine che possa derivare da fatto o evento o comunque circostanza alla stessa Società direttamente o indirettamente imputabile per dolo o colpa propria ivi incluso il personale impiegato in correlazione con il Contratto; quanto precede è da valere anche in sede giudiziaria e con riferimento a qualsivoglia pretesa di terzi verso OPBG, per tali terzi intendendosi anche personale della Società medesima.

#### **Articolo 15 - Salute e sicurezza sul lavoro**

1. La Società fornitrice dichiara e dà atto di assolvere a tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'ulteriore normativa applicabile in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Restano impregiudicati gli specifici adempimenti da osservare nel rispetto della normativa applicabile nel contesto generato dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e correlate istruzioni fornite da OPBG.

2. In **Allegato 1**, che costituisce parte integrante del Contratto, è accluso il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza ("**DUVRI**") sottoscritto dai Datori di Lavoro o dai Delegati di Funzioni delle rispettive Parti nella reciproca consapevolezza dei correlati rischi e delle conseguenti misure preventive da adottare per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone e correlati incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone o cose.

3. Le Parti, attraverso i rispettivi Referenti interni, cooperano anche ai fini dell'eventuale aggiornamento del DUVRI affinché lo stesso risulti sempre adeguato in funzione dell'evoluzione delle forniture e correlati servizi; l'aggiornamento del DUVRI, formalizzato con atto sottoscritto dai Datori di Lavoro o dai Delegati di Funzioni delle rispettive Parti, costituirà a tutti gli effetti del Contratto il nuovo Allegato 1 del Contratto stesso.

4. La Società fornitrice dichiara inoltre e riconosce che da parte di OPBG sono state fornite tutte le ulteriori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il personale della Società fornitrice ha accesso in esecuzione del Contratto e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla correlata attività.

5. Nel quadro di quanto sopra la Società fornitrice si obbliga altresì ad utilizzare le attrezzature ed a munirsi dei dispositivi di protezione collettiva e individuale necessari ed utilizzarli conformemente alla normativa applicabile ed alla regolamentazione interna dell'Ospedale.





6. Per accedere e trattenersi presso OPBG, il personale della Società fornitrice è tenuto ad esibire una tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; quanto precede, ferma restando l'obbligo della Società fornitrice di indicare all'Ospedale, e per esso al Referente interno, il nominativo dei preposti con riferimento a detto personale.

7. La Società fornitrice si impegna a manlevare e tenere indenne l'Ospedale da qualsivoglia pregiudizio o danno in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possa derivare da fatto o evento o comunque circostanza alla stessa Società fornitrice direttamente o indirettamente imputabile per dolo o colpa propria ivi incluso il personale impiegato in correlazione con il Contratto; quanto precede è da valere anche in sede giudiziaria e con riferimento a qualsivoglia pretesa di terzi verso OPBG, per tali terzi intendendosi anche personale del Fornitore medesimo anche per eventuali mancati indennizzi ad opera degli Enti ed Istituzioni normativamente preposte.

8. A tal riguardo, si segnala che gli oneri della sicurezza (D. Lgs 81/08, art. 26, comma 5) ammontano, a seguito della valutazione dei rischi interferenziali effettuata, a Euro 306,79/anno per persona impiegata nelle attività (cfr. pag.24 del DUVRI).

#### **Articolo 16 – Responsabile esecuzione del Contratto (“Referente interno”)**

1. Referente interno del Fornitore è il Dott. Amedeo Di Paolantonio.
2. Referente interno dell'Ospedale è il RUP, Ing. Carlo Capussotto, che coordina la corretta implementazione del Contratto ed il relativo monitoraggio ed in quest'ambito fornisce anche le necessarie indicazioni operative al Fornitore con il quale mantiene i relativi rapporti interlocutori ed assicura riscontro della quantità e qualità delle prestazioni oggetto del Contratto stesso.
3. Per le comunicazioni necessarie ai fini dell'esecuzione del Contratto ciascuna Parte dovrà fare riferimento al Referente interno dell'altra Parte.
4. Eventuali modifiche del Referente interno dovranno essere comunicate dalla Parte interessata, attraverso Responsabile munito di poteri di rappresentanza e firma, all'altra Parte a mezzo PEC (posta elettronica certificata) all'attenzione del Referente interno di quest'ultima nonché, quanto ad OPBG, anche della Funzione Supply Chain.
5. Ove il mittente e/o destinatario non dispongano della PEC, detta comunicazione dovrà essere effettuata a mezzo raccomandata a/r indirizzata alla sede dell'altra Parte come individuata nel Contratto all'attenzione dei medesimi destinatari come individuati nel paragrafo che precede.

#### **Articolo 17 - Forza maggiore**

Nessuna delle parti sarà responsabile per non aver adempiuto ai propri obblighi contrattuali quando ricorrano cause di forza maggiore, cioè circostanze al di là di ogni ragionevole controllo da parte di esse.

#### **Articolo 18 – Verifiche di funzionalità (Collaudo)**

1. La fornitura sarà sottoposta a verifiche di funzionalità, come previsto dall'articolo 116 del Codice dei contratti pubblici.
2. Per le apparecchiature indicate all'art.2 del presente contratto, le attività di verifiche di funzionalità saranno effettuate alla presenza di funzionari tecnici dell'OPBG, appositamente incaricati e successivamente segnalati, che avranno il compito di verificare la corretta funzionalità dello strumento in questione.



3. Sarà data apposita e successiva comunicazione anche delle modalità con le quali saranno effettuate tali operazioni.
4. Al termine delle operazioni di verifica di funzionalità sarà redatta l'apposita certificazione sottoscritta dalle Parti convenute.

#### **Articolo 19 – Spese contrattuali**

1. L'appalto e tutti gli atti inerenti e conseguenti sono soggetti alle normali imposte, tasse e tributi in vigore.
2. Resta inteso che tutte le imposte, tasse e tributi, spese di bollo e registro relativi alla registrazione del contratto (in caso d'uso) sono a carico della Società.

#### **Articolo 20 - Controversie e domicilio legale**

1. Al Contratto si applica la Legge vigente nello Stato Italiano.
2. Per ogni controversia derivante dall'interpretazione ed esecuzione del Contratto le Parti preliminarmente si impegnano a comporre in via bonaria ogni eventuale conflitto e, solo nell'impossibilità di raggiungere un accordo, le Parti espressamente convengono di accettare la giurisdizione esclusiva del Tribunale del Foro di Roma e successivi gradi.

#### **Articolo 21 - Condizione risolutiva**

Il presente contratto viene sottoscritto nelle more del rilascio da parte dell'Ufficio Territoriale del Governo di Roma, della comunicazione antimafia richiesta il 21 ottobre 2020 sulla BDNA, ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis e dell'articolo 92, comma 3 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159, e, comunque, a seguito dell'acquisita dichiarazione resa dall'Appaltatore in ordine all'insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del D. Lgs. n.159/2011; conseguentemente, il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, nel caso in cui dovesse scaturire un esito negativo delle predette verifiche antimafia che comporterebbero l'inefficacia dello stesso, con ogni conseguenza di legge.

#### **Articolo 22 – Trattamento Dati Personali**

1. Le Parti dichiarano di rispettare le disposizioni in materia di protezione dei dati personali previste nel Regolamento Europeo n. 2016/679 (di seguito "RGPD") e nel D. Lgs. n. 196/2003, così come emendato dal D. Lgs. n. 101/2018, e di adempiere agli obblighi derivanti, adottando le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
2. I dati personali di dipendenti, collaboratori e comunque di qualsivoglia soggetto che opera in nome e per conto di ciascuna Parte (nome, indirizzo e-mail aziendale ecc.), saranno trattati dall'altra Parte, in qualità di autonomo Titolare del trattamento, unicamente per finalità strettamente correlate e funzionali alla instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale disciplinato dal presente Contratto, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge o di regolamento.
3. I dati saranno trattati nel rispetto dei principi di cui all'art. 5, par. 1 del RGPD, con le modalità meglio descritte nell'informativa ex art. 13 del RGPD che ciascuna Parte rende ai propri interessati e per il periodo di tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle finalità sopra descritte.
4. Le Parti garantiscono che i soggetti interni coinvolti nel trattamento dei dati sono appositamente autorizzati, formati ed istruiti al fine di assicurare l'adeguata sicurezza e riservatezza dei dati personali trattati.



5. Resta inteso che ai fini dell'esecuzione del presente Contratto OPBG non condividerà informazioni relative a pazienti identificati o identificabili.

### **Articolo 23 - Disposizioni a tutela della riservatezza**

1. Resta tra le Parti espressamente convenuto che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dalla Società verrà a conoscenza durante la fornitura devono essere considerati riservati e coperti da segreto.

2. La Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività oggetto di contratto.

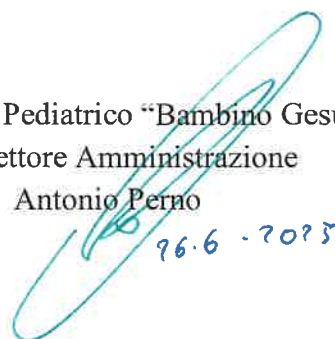
Ove d'accordo con quanto sopra, si invita la Società fornitrice a restituire copia del presente e dell'accluso Allegato debitamente sottoscritti per accettazione da suo rappresentante munito di idonei poteri di rappresentanza e firma.

Allegati:

➤ Allegato 1 – DUVRI

Roma,

Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù"  
Il Direttore Amministrazione  
Antonio Perno



Roma,

*Per accettazione:*

Charles River Microbial Solutions  
International Limited

Il Legale Rappresentante

